

CHIARIMENTI/1 – (aggiornati al 27 maggio 2011)

**Servizio di vigilanza e controllo delle aree portuali e di gestione dei sistemi telematici
“SECINS”, “ADRION”, “GIPSY” e “SECURE SEA - METEO”**

CIG 22492457AF.

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti a questa Stazione Appaltante in merito alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte.

Q1: è stato richiesto di chiarire se, in caso di partecipazione in Associazione Temporanea di imprese alla succitata gara, la licenza prefettizia è richiesta a tutte le società facenti parte del raggruppamento costituendo;

R1: *nel caso di partecipazione alla gara da parte di più imprese in forma associata, è evidente che, qualora il servizio da espletare da parte degli associati riguardi l'attività di vigilanza ed applicazione delle misure di security marittima in senso stretto – le stesse non potranno non essere in possesso della licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al T.U.L.P.S.*

Q2: è stato chiesto di chiarire se la licenza prefettizia deve essere della prefettura di Brindisi o in generale di una delle prefetture della Regione Puglia.

R2: *alla luce di quanto disposto dalla recente modifica al T.U.L.P.S. in forza del recepimento delle decisioni della Corte di Giustizia della UE (sentenza 13.12.2007), si evidenzia che tale provvedimento giurisdizionale ha fatto venire meno il cd. limite provinciale dell'autorizzazione che, pertanto, cessa di essere una caratteristica indefettibile della licenza. Ciò consente, appunto, che imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'U.E. – a determinate condizioni – possano stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana e ad esse non è, pertanto, preclusa la partecipazione e l'eventuale aggiudicazione delle procedure di gara indette dalle PP.AA. italiane, fermi restando i poteri di verifica*

posti in capo alla Prefettura competente (v. art. 134 bis T.U.L.P.S. introdotto dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito con la L. 6 giugno 2008, n. 101..

- Q3:** con riferimento all'art. 7 del Capitolato tecnico – Versione del 13.05.2011, dove si stabilisce che “*il personale che dovrà essere impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato dovrà essere abilitato allo svolgimento dei servizi di vigilanza privata non armata, debitamente autorizzato dal Prefetto competente per territorio e sarà ulteriormente formato relativamente alla materia oggetto del servizio secondo quanto indicato all'articolo 4*”, è stato chiesto di chiarire se il personale che dovrà essere adibito ai servizi di vigilanza non armata dovrà avere la qualifica di guardia particolare giurata e se dovrà essere dipendente da un Istituto di Vigilanza autorizzato ai sensi dell'ex art.134 del T.U.L.P.S. Diversamente, è stato chiesto di specificare quale tipologia di qualifica, debitamente autorizzata dal Prefetto, dovrà essere posseduta.
- R3:** *l'indicazione riportata all'art. 7 del Capitolato di Appalto indica sostanzialmente la non indispensabilità di effettuazione del servizio di applicazione delle misure di security secondo le modalità del “servizio armato”. Ciò non fa venire meno la necessità che il personale da adibire al servizio debba rivestire la qualifica di guardia particolare giurata e sia dipendente di istituto di vigilanza debitamente autorizzato secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 134 e ss. del T.U.L.P.S e del relativo regolamento di attuazione.*

**f.to Il RUP
dott. Aldo Tanzarella**